

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 221

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
12 agosto 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1220/2006 della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1221/2006 della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato** ..... 3

★ **Regolamento (CE) n. 1222/2006 della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 944/2006 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Italia** ..... 4

★ **Regolamento (CE) n. 1223/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, relativo al divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera spagnola** ..... 5

Regolamento (CE) n. 1224/2006 della Commissione, dell'11 agosto 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007 ..... 7

★ **Direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie** ..... 9

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

2006/561/CE:

★ **Decisione n. 1/2006 del Comitato misto CE-Danimarca/Isole Færøer, del 13 luglio 2006, che modifica le tabelle I e II dell'allegato al protocollo 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra** ..... 15

1

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.


I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

**Banca centrale europea**

2006/562/CE:

- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 3 agosto 2006, che modifica l'indirizzo BCE/2005/16 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) (BCE/2006/11) ..... 17**



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1220/2006 DELLA COMMISSIONE****dell'11 agosto 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	44,8
	999	44,8
0707 00 05	052	97,1
	999	97,1
0709 90 70	052	93,7
	999	93,7
0805 50 10	052	63,2
	388	55,3
	512	41,8
	524	44,8
	528	52,6
	999	51,5
0806 10 10	052	153,7
	204	143,0
	220	129,0
	508	23,9
	999	112,4
0808 10 80	388	84,8
	400	86,5
	508	88,4
	512	87,6
	524	43,0
	528	75,0
	720	81,4
	800	140,3
	804	94,5
999	86,8	
0808 20 50	052	134,4
	388	86,9
	512	83,4
	528	54,2
	804	78,4
	999	87,5
0809 30 10, 0809 30 90	052	139,5
	999	139,5
0809 40 05	098	45,7
	624	133,6
	999	89,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2006 DELLA COMMISSIONE****dell'11 agosto 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 45, 59 e 61 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione <sup>(2)</sup> fissano alcune date riguardo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Data la notevole abbondanza del raccolto della campagna 2005/2006, in alcuni Stati membri vi sono difficoltà materiali a terminare tale distillazione entro i tempi previsti. Occorre pertanto posticipare tali date.
- (2) L'articolo 63 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000, relativo alla distillazione del vino in alcole per usi commestibili, stabilisce la percentuale della produzione per la quale i produttori possono partecipare alla distillazione. Occorre determinare tale percentuale per la campagna 2006/2007.
- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1623/2000.
- (4) Per garantire la continuità delle operazioni con riguardo ai produttori interessati è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 16 luglio 2006.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 45, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal testo seguente:  
«In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.»;
- 2) all'articolo 59, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:  
«In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;
- 3) all'articolo 61, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:  
«Tuttavia, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;
- 4) all'articolo 63 bis, paragrafo 2, primo comma, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:  
«Per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 tale percentuale è fissata al 25 %.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1222/2006 DELLA COMMISSIONE****dell'11 agosto 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 944/2006 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Italia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Essendo attualmente in corso diverse misure di distillazione, le autorità italiane hanno dovuto constatare che le capacità delle distillerie e degli organi di controllo non sono sufficienti per garantire il buono svolgimento delle distillazioni. Per garantire l'efficacia della misura prevista dal regolamento (CE) n. 944/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> è quindi necessario prorogare fino al 28 febbraio 2007 il periodo di consegna dei vini da tavola in distilleria e fino al 31 maggio 2007 il periodo di consegna dell'alcole all'organismo di intervento. Per i vini v.q.p.r.d. il periodo di consegna in distilleria deve essere prorogato fino al 15 settembre 2006 e il periodo di consegna dell'alcole all'organismo di intervento fino al 16 ottobre 2006.

- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 944/2006.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 944/2006 è sostituito dal testo seguente:

«1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vini oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 28 febbraio 2007, per i vini da tavola, ed entro il 15 settembre 2006, per i v.q.p.r.d. L'alcole prodotto è consegnato all'organismo di intervento in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, entro il 31 maggio 2007, per i vini da tavola, ed entro il 16 ottobre 2006, per i v.q.p.r.d.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 173 del 27.6.2006, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2006 DELLA COMMISSIONE****del 10 agosto 2006****relativo al divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup> fissa i contingenti per il 2006.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2006.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi sudette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Jörgen HOLMQUIST

*Direttore generale della Pesca  
e degli affari marittimi*

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 1).

## ALLEGATO

N.	17
Stato membro	Spagna
Stock	RED/N3M.
Specie	Scorfano ( <i>Sebastes spp.</i> )
Zona	NAFO 3M
Data	26 giugno 2006



**REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2006 DELLA COMMISSIONE****dell'11 agosto 2006****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna

2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1211/2006 della Commissione <sup>(4)</sup>.

(2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU L 219 del 10.8.2006, pag. 20.

## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 12 agosto 2006**

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	26,68	3,28
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	26,68	8,19
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	26,68	3,15
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	26,68	7,76
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	32,64	8,91
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	32,64	4,55
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	32,64	4,55
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,33	0,33

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**DIRETTIVA 2006/69/CE DEL CONSIGLIO****del 24 luglio 2006**

**che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di contrastare la frode e l'evasione fiscale e di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, sono state concesse a singoli Stati membri, a condizioni diverse, talune deroghe relative a problemi analoghi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(3)</sup>. È opportuno consentire a tutti gli Stati membri di risolvere tali problemi incorporando misure corrispondenti in detta direttiva. Le misure incorporate dovrebbero essere proporzionate e limitate ad affrontare il problema di cui trattasi. Dato che gli Stati membri hanno esigenze diverse, l'incorporazione dovrebbe limitarsi ad estendere a tutti gli Stati membri la facoltà di adottare, ove e quando necessario, le norme in questione.

(2) Gli Stati membri dovrebbero poter intervenire per far sì che le misure previste dalla direttiva 77/388/CEE relativamente al soggetto passivo e al trasferimento di un'azienda senza cessazione di attività non siano utilizzate a fini di frode ed evasione fiscale.

(3) Gli Stati membri dovrebbero poter intervenire, in casi specifici e limitati, in relazione al valore delle cessioni, prestazioni e acquisizioni, per garantire che non vi siano perdite di gettito dovute all'utilizzazione di parti collegate al fine di ottenere vantaggi fiscali.

(4) Gli Stati membri dovrebbero poter includere, nella base imponibile di un'operazione che implica la lavorazione di oro da investimento fornito dall'acquirente o destinatario, il valore di tale oro, se con la lavorazione l'oro perde la sua qualità di oro da investimento.

(5) Si dovrebbe evidenziare che taluni servizi di natura analoga a quella dei beni d'investimento possono essere inclusi nel regime che consente la rettifica delle detrazioni per i beni d'investimento lungo la durata di vita utile del bene, secondo il suo effettivo utilizzo.

(6) In determinati casi gli Stati membri dovrebbero poter designare il beneficiario delle operazioni quale soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi di versamento e contabili relativi all'imposta sul valore aggiunto. Tale misura dovrebbe aiutare gli Stati membri a semplificare le regole e a contrastare la frode e l'evasione fiscali in determinati settori e per taluni tipi di operazioni.

(7) È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 77/388/CEE.

(8) Gli Stati membri non dovrebbero pertanto più potersi avvalere delle deroghe individuali concesse loro in virtù di talune decisioni del Consiglio adottate ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE e rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le decisioni in questione dovrebbero quindi essere espressamente abrogate. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le misure applicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE e le deroghe concesse ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva non abrogate dalla presente direttiva.

(9) L'applicazione di talune misure previste dalla presente direttiva dovrebbe essere facoltativa e dette misure dovrebbero lasciare agli Stati membri una certa discrezionalità. Per motivi di trasparenza sarebbe opportuno che gli Stati membri si informassero reciprocamente, attraverso il comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 77/388/CEE, in merito all'applicazione a livello nazionale delle misure previste dalla presente direttiva. Tali informazioni non dovrebbero essere necessarie nel caso di deroghe abrogate dalla presente direttiva la cui corrispondente misura nazionale continua invece ad essere applicata o di deroghe che giungono a scadenza al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, che lo Stato membro continua tuttavia ad applicare in base alle disposizioni della presente direttiva,

<sup>(1)</sup> Parere del 6 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 65 del 17.3.2006, pag. 103.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Lo Stato membro che esercita l'opzione di cui al secondo comma può adottare tutte le misure necessarie per evitare che il ricorso alla presente disposizione sfoci in frodi o evasioni fiscali.»;

2) all'articolo 5, paragrafo 8, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Se del caso, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza. Essi possono adottare altresì tutte le misure necessarie per evitare che il ricorso alla presente disposizione sfoci in frodi o evasioni fiscali.»;

3) l'articolo 11, parte A, è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, lettera d), è soppresso il secondo comma;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere nella base imponibile per la cessione di beni e la prestazione di servizi il valore dell'oro da investimento esente ai sensi dell'articolo 26 *ter*, che è stato fornito dall'acquirente o destinatario per essere utilizzato da base per la lavorazione e che, di conseguenza, perde la sua qualità di oro da investimento esente da IVA nel momento in cui avviene la cessione di tali beni e la prestazione di tali servizi. Il valore da utilizzare è il valore normale dell'oro da investimento nel momento in cui avviene la cessione di tali beni e la prestazione di tali servizi.

6. Allo scopo di prevenire la frode e l'evasione fiscale, gli Stati membri possono adottare misure affinché la base imponibile per una cessione di beni o una prestazione di servizi sia pari al valore normale. L'opzione si esercita soltanto per la cessione di beni e la prestazione di servizi a destinatari con cui sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro. A tal fine, i vincoli stretti possono comprendere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, la famiglia del lavoratore dipendente o altre persone strettamente collegate al lavoratore dipendente.

Il campo di applicazione del primo comma è limitato ai seguenti casi:

a) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 17;

b) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 17 e l'operazione è esente ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b);

c) se il corrispettivo è superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 17.

Ai fini del primo e del secondo comma gli Stati membri possono stabilire le categorie di prestatori o destinatari di servizi cui si applicano le suddette disposizioni.

Gli Stati membri informano il comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 in merito all'introduzione di ogni nuova misura nazionale adottata in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

7. Ai fini della presente direttiva, per "valore normale" si intende l'intero importo che, per ottenere i beni o servizi in questione in quel momento, un cliente, al medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza ad un cedente o prestatore indipendente all'interno del territorio dello Stato membro in cui l'operazione è assoggettata all'imposta.

Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, il valore normale non è fissato al di sotto del prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, del prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni ovvero, nel caso di prestazioni di servizi, non al di sotto dell'importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi.»;

4) l'articolo 17, paragrafo 4, nella versione figurante nell'articolo 28 *septies*, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) nel secondo comma, lettera a), i termini «articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e c)» sono sostituiti dai termini «articolo 21, paragrafo 1, lettere a), c) o f), o articolo 21, paragrafo 2, lettera c)»;

b) nel secondo comma, lettera b), i termini «articolo 21, paragrafo 1, lettera a)» sono sostituiti dai termini «articolo 21, paragrafo 1, lettera a) o f), o articolo 21, paragrafo 2, lettera c)»;

5) all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), nella versione figurante nell'articolo 28 *septies*, paragrafo 2, i termini «articolo 21, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «articolo 21, paragrafo 1, o articolo 21, paragrafo 2, lettera c);

6) all'articolo 20, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono inoltre applicare i paragrafi 2 e 3 ai servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni d'investimento.»;

7) all'articolo 21, paragrafo 2, nella versione figurante nell'articolo 28 *octies*, è aggiunta la lettera seguente:

«c) gli Stati membri possono stabilire che, per le operazioni seguenti, il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti esse sono effettuate:

i) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5;

ii) messa a disposizione di personale per l'esecuzione delle attività di cui al punto i);

iii) cessioni di beni immobili, di cui all'articolo 13, parte B, lettere g) e h), qualora il cedente abbia optato per l'imposizione dell'operazione ai sensi del suddetto articolo, parte C, lettera b);

iv) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di avanzi, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili nonché di materiali di scarto parzialmente lavorati, e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell'allegato M;

v) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;

vi) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;

vii) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

Ai fini della presente lettera, gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo che esercita altresì attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell'articolo 2, sia considerato soggetto passivo per le operazioni effettuate nei suoi confronti di cui al primo comma. Un ente di diritto pubblico che non è soggetto passivo può essere considerato soggetto passivo per le operazioni effettuate nei suoi confronti di cui ai punti v), vi) e vii).

Ai fini della presente lettera, gli Stati membri possono specificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplati e le categorie di prestatori, cedenti o destinatari cui tali misure possono applicarsi. Essi possono altresì limitare l'applicazione della presente misura ad alcune delle cessioni di beni o prestazioni di servizi figuranti nell'allegato M.

Gli Stati membri informano il comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 in merito all'introduzione di ogni nuova misura nazionale adottata in applicazione delle disposizioni della presente lettera.»;

8) è aggiunto l'allegato M figurante nell'allegato I della presente direttiva.

#### Articolo 2

Le decisioni elencate nell'allegato II della presente direttiva sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2008.

#### Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 3), per quanto concerne il nuovo articolo 11, parte A, paragrafo 7, della direttiva 77/388/CEE e all'articolo 1, punto 4), per quanto concerne il riferimento nell'articolo 17, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 77/388/CEE nella versione di cui all'articolo 28 *septies*, paragrafo 1, all'articolo 21, punto 1, lettera f), di detta direttiva al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Quando gli Stati membri adottano disposizioni a norma della presente direttiva, comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, le quali contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. RAJAMÄKI

---

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO M

**Elenco delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), punto iv)**

- a) Cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi, avanzi e materiali di recupero, comprese le cessioni di semiprodotto ottenuti dalla trasformazione, dalla lavorazione o dalla fusione di metalli ferrosi o non ferrosi e di loro leghe;
  - b) cessioni di prodotti semilavorati ferrosi e non ferrosi e prestazione di taluni servizi di lavorazione correlati;
  - c) cessioni di residui ed altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, loro leghe, scorie, ceneri, scaglie e residui industriali contenenti metalli o loro leghe, nonché prestazioni di servizi consistenti nella selezione, nel taglio, nella frammentazione e nella pressatura di tali prodotti;
  - d) cessioni di rottami ferrosi e metalli di recupero nonché di ritagli, avanzi, cascami e materiali di recupero e riciclabili consistenti in residui di vetreria, vetro, carta, cartone e board, stracci, osso, cuoio, similpelle, pergamena, cuoi e pelli greggi, tendini e nervi, spago, corde e funi, gomma e plastica, e prestazione di taluni servizi di lavorazione correlati;
  - e) cessioni dei materiali di cui al presente allegato dopo che sono stati sottoposti a talune trasformazioni come ad esempio la ripulitura, la lucidatura, la selezione, il taglio, la frammentazione, la compressione o la fusione in lingotti;
  - f) cessioni di cascami e avanzi provenienti dalla lavorazione di materiali di base.»
-

## ALLEGATO II

**Elenco delle decisioni adottate a norma dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, abrogate dalla presente direttiva**

Decisione del Consiglio ritenuta acquisita il 15 aprile 1984, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura di deroga alla sesta direttiva, allo scopo di evitare, istituendo un sistema particolare di riscossione dell'imposta, talune frodi o evasioni fiscali concernenti cessioni di oro, monete d'oro e cascami d'oro tra soggetti passivi <sup>(1)</sup>.

Decisione del Consiglio ritenuta acquisita l'11 aprile 1987, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della direttiva 77/388/CEE <sup>(2)</sup>.

Decisione 88/498/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.

Decisione del Consiglio ritenuta acquisita il 18 febbraio 1997, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 77/388/CEE nella versione del 17 maggio 1977, che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga agli articoli 2 e 10 della direttiva 77/388/CEE. La presente decisione fa seguito alla notificazione della domanda agli Stati membri in data 18 dicembre 1996.

Decisione 98/23/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 28 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

Decisione 2002/439/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE.

Decisione 2002/880/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>, che autorizza l'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE.

Decisione 2004/290/CE del Consiglio <sup>(7)</sup>, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE.

Decisione 2004/736/CE del Consiglio <sup>(8)</sup>, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della direttiva 77/388/CEE.

Decisione 2004/758/CE del Consiglio <sup>(9)</sup>, che autorizza l'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE.

---

<sup>(1)</sup> GU L 264 del 5.10.1984, pag. 27.

<sup>(2)</sup> GU L 132 del 21.5.1987, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 269 del 29.9.1988, pag. 54.

<sup>(4)</sup> GU L 8 del 14.1.1998, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/909/CE (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 49).

<sup>(5)</sup> GU L 151 dell'11.6.2002, pag. 12.

<sup>(6)</sup> GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 24.

<sup>(7)</sup> GU L 94 del 31.3.2004, pag. 59.

<sup>(8)</sup> GU L 325 del 28.10.2004, pag. 58.

<sup>(9)</sup> GU L 336 del 12.11.2004, pag. 38.



## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO MISTO CE-DANIMARCA/ISOLE FÆRØER

del 13 luglio 2006

**che modifica le tabelle I e II dell'allegato al protocollo 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra**

(2006/561/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra <sup>(1)</sup>, di seguito definito «l'accordo», e in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato al protocollo 1 all'accordo fissa i dazi doganali e le altre condizioni applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti ittici e della pesca originari e provenienti dalle Isole Færøer.
- (2) Ai sensi di tale allegato, la Comunità ha accordato concessioni tariffarie per gamberi, gamberetti e scampi «*Nephrops norvegicus*», preparati o conservati, delle Isole Færøer nei limiti di un contingente tariffario di 3 000 tonnellate.
- (3) Le autorità delle Isole Færøer hanno chiesto che le concessioni tariffarie accordate dalla Comunità a gamberi, gamberetti e scampi «*Nephrops norvegicus*», preparati o conservati, siano estese a un contingente di 6 000 tonnellate.
- (4) È ragionevole autorizzare tale aumento per un periodo di tempo la cui durata andrà stabilita in base al grado di utilizzo del contingente.
- (5) Ai sensi dell'allegato, la Comunità non aveva accordato alcuna concessione agli eglefini congelati originari e provenienti dalle Isole Færøer.
- (6) Le autorità delle Isole Færøer hanno chiesto di aggiungere all'elenco di prodotti della pesca di cui alla tabella 1 dell'allegato al protocollo 1, che possono essere importati nella Comunità in franchigia, gli eglefini congelati.
- (7) È ragionevole aggiungere a tale tabella gli eglefini congelati,

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

DECIDE:

*Articolo 1*

Nella tabella I dell'allegato al protocollo 1 dell'accordo è aggiunta la seguente riga:

«0303 72 00	Eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	0»	
-------------	--	----	--

*Articolo 2*

La tabella II dell'allegato al protocollo 1 dell'accordo è modificata come segue:

«1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati		TQ n. 4 <sup>(1)</sup> 4 000
1605 20	- Gamberetti:		
1605 20 10	-- In recipienti ermeticamente chiusi	0	
	-- Altro:		
1605 20 91	--- In imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 2 kg	0	
1605 20 99	--- Altro:	0	
ex 1605 40 00	- Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	0	

(<sup>1</sup>) Nel 2007 il volume annuo sarà di 4 000 tonnellate. A partire dal 1° gennaio 2008, il volume annuo sarà aumentato di 1 000 tonnellate fino al livello massimo di 6 000 tonnellate, purché almeno l'80 % dell'importo globale del precedente contingente sia stato usato entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce.»

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua adozione.

Fatto a Tórshavn, il 13 luglio 2006.

*Per il Comitato misto*  
*Il presidente*  
Herluf SIGVALDSSON

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 agosto 2006

**che modifica l'indirizzo BCE/2005/16 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET)**

**(BCE/2006/11)**

(2006/562/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 105, paragrafo 2, e gli articoli 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 e 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

### Articolo 1

L'indirizzo BCE/2005/16 è modificato come segue:

Considerando quanto segue:

1) Nell'articolo 1 sono inserite le seguenti definizioni:

(1) Il quarto trattino dell'articolo 105, paragrafo 2, del trattato e il quarto trattino dell'articolo 3.1 dello statuto stabiliscono che uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è quello di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

«— per "BCN remota" s'intende una BCN che non disponga di un proprio sistema di RTGS ma che partecipi in maniera remota nel sistema di RTGS di un'altra BCN, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3,

(2) L'articolo 22 dello statuto stabilisce che la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) possono predisporre mezzi atti ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi.

— per "BCN ospite" s'intende la BCN che permette ad una BCN remota di partecipare nel proprio sistema di RTGS, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3,».

(3) Oltre al collegamento tramite interlink o attraverso un collegamento bilaterale, dovrebbe essere resa disponibile un'ulteriore forma di collegamento a TARGET, di natura transitoria, in vista del futuro assetto di TARGET 2. Qualora una BCN sia priva di un proprio sistema di RTGS, ad essa dovrebbe essere concesso di accedere all'attuale infrastruttura di TARGET mediante partecipazione remota in un sistema di RTGS di un'altra BCN.

2) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Qualora una BCN remota, enti creditizi ed altre entità del proprio Stato membro partecipino in maniera remota nel sistema di RTGS di una BCN ospite in conformità delle regole di quel sistema di RTGS, si applicano le ulteriori specifiche disposizioni seguenti:

(4) L'indirizzo BCE/2005/16 del 30 dicembre 2005 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET)<sup>(1)</sup> dovrebbe essere modificato in modo da includere disposizioni specifiche che regolino la partecipazione remota,

— la BCN ospite concede alla BCN remota credito illimitato e non garantito,

— la BCN ospite e la BCN remota possono accordarsi sui termini e condizioni complementari rispetto alle regole del sistema di RTGS della BCN ospite,

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 23.1.2006, pag. 1.

- la BCN remota concede credito infragiornaliero alle entità del proprio Stato membro che partecipano nel sistema di RTGS della BCN ospite, conformemente agli obblighi previsti dall'articolo 3, lettera f,
- i pagamenti effettuati tra entità dello Stato membro della BCN remota e tra tali entità e altri partecipanti nel sistema di RTGS della BCN ospite, sono considerati pagamenti domestici ai fini della determinazione del prezzo e di altre questioni pertinenti, mentre i pagamenti effettuati tra entità dello Stato membro della BCN remota e i partecipanti in un sistema di RTGS diverso da quello della BCN ospite, sono considerati pagamenti transfrontalieri a tali fini,
- la BCN remota può nominare propri rappresentanti presso gli organi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e può nominare una o più persone che assumano le funzioni specificate all'articolo 7, paragrafo 3.»

*Articolo 2*

**Disposizioni finali**

1. Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
2. Il presente indirizzo entra in vigore il 15 agosto 2006. Esso si applica a partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 2007.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2006.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*  
*Il presidente della BCE*  
Jean-Claude TRICHET